

Proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n.38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

Sommario

Art.1 - Funzioni dei comuni e obbligo trasmissione dei dati alla Regione. Modifiche all'articolo 4 della l.r.38/2004

Art.2 - Funzioni della Regione. Istituzione e gestione del sistema informativo delle acque minerali e termali. Modifiche all'articolo 6 della l.r.38/2004

Art.3 - Sistema informativo regionale per le acque minerali e termali. Inserimento dell'articolo 6 bis alla l.r.38/2004

Art.4 - Aggiornamenti normativi. Modifiche all'articolo 7 della l.r.38/2004

Art.5 - Trasmissione in via telematica degli atti al comune. Inserimento dell'articolo 7 bis alla l.r.38/2004.

Art.6 - Correzione di riferimenti normativi. Modifiche all'articolo 8 ter della l.r.38/2004

Art. 7 - Correzione di riferimenti normativi. Modifiche all'articolo 8 quater della l.r.38/2004

Art.8 - Correzione di riferimenti normativi e precisazioni sui contenuti della relazione di fine ricerca. Modifiche all'articolo 8 quinquies della l.r.38/2004

Art.9 - Aggiornamenti normativi. Adeguamenti normativi al nuovo procedimento di VIA. Modifiche all'articolo 9 della l.r.38/2004.

Art.10 - Scadenze temporali per l'aggiornamento degli importi dei canoni. Modifiche all'articolo 10 della l.r.38/2004

Art.11 - Aggiornamenti normativi. Modifiche all'articolo 13 della l.r.38/2004

Art.12 - Adeguamento al nuovo procedimento di VIA. Modifiche all'articolo 14 della l.r.38/2004

Art.13 - Aggiornamenti normativi. Inserimento dell'articolo 14 bis alla l.r.38/2004

Art.14 - Precisazioni sul contenuto del provvedimento di concessione. Modifiche all'articolo 15 della l.r.38/2004

Art.15- Precisazioni sugli obblighi del concessionario. Modifiche all'articolo 16 della l.r.38/2004

Art. 16 - Aggiornamenti normativi. Modifiche all'articolo 17 della l.r.38/2004

Art.17 - Aggiornamento di riferimenti normativi e adeguamento alla normativa regionale. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 38/2004

Art.18 - Adeguamento alla normativa regionale. Modifiche all'articolo 19 della l.r.38/2004

Art.19 - Riduzione dei canoni in relazione all'utilizzo di contenitori ecologici per l'imbottigliamento delle acque minerali, di sorgente e termali. Modifiche all'articolo 22 della l.r.38/2004

Art.20 - Adeguamenti normativi e adeguamenti ai nuovi articoli inseriti o modificati. Modifiche all'articolo 24 della l.r.38/2004

Art.21- Adeguamenti alle modifiche normative. Modifiche all'articolo 25 della l.r.38/2004

Art.22 - Adeguamenti normativi. Modifiche all'articolo 26 della l.r.38/2004

Art.23 - Adeguamenti normativi. Modifiche all'articolo 28 della l.r.38/2004

Art.24 - Nuove misure dei prelievi e per il monitoraggio dei prelievi di acque minerali, di sorgente o termali. Modifiche all'articolo 29 della l.r.38/2004

Art.25 - Aggiornamenti normativi. Modifiche all'articolo 30 della l.r.38/2004

Art. 26 - Aggiornamento degli importi delle sanzioni. Modifiche all'articolo 31 della l.r.38/2004

Art.27 - Adeguamenti normativi. Modifiche all'articolo 48 della l.r.38/2004

Art.28 - Adeguamenti normativi. Modifiche all'articolo 49 della l.r.38/2004

Art.29 – Disposizione finanziaria

Art.30 - Disposizioni finali. Termine per l'adeguamento e l'aggiornamento del reg.11/R/2009 e per l'istituzione del sistema informativo

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n) dello Statuto;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n.1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere);

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale);

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di diritto amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali);

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS" di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza);

Visto il regolamento di attuazione emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2009, n.11/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n.38 Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali

Considerato quanto segue:

1. i Titoli I e II della l.r. 38/2004 che stabiliscono la disciplina mineraria della materia delle acque minerali, di sorgente e termali, non essendo stati oggetto di revisione dal 2009 ad oggi, necessitano di indispensabili adeguamenti alle modifiche normative della legislazione urbanistica e ambientale, strettamente connesse con la disciplina di cui alla l.r.38/2004;
2. l'adeguamento e l'aggiornamento della l.r.38/2004 si rende necessario anche in virtù delle modifiche nelle attribuzioni delle competenze di regioni, province e comuni connesse con la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
3. è necessario prevedere un sistema informativo istituito e gestito dalla Regione, al fine di migliorare la comunicazione fra la Regione, titolare del patrimonio indisponibile delle acque minerali, di sorgente e termali ed i comuni a cui sono trasferite da tempo le funzioni di gestione delle acque minerali, di sorgente e termali;
4. è necessario aggiornare la l.r.38/2004 adeguandola alle disposizioni del d.lgs. 82/2005, stabilendo che i comuni ricevano tutte le istanze e gli atti riguardanti i procedimenti riguardanti i permessi di ricerca o le concessioni relative alle acque minerali, di sorgente e termali per via telematica, che, a sua volta, le trasmette, per quanto di competenza, a tutte le amministrazioni coinvolte nei procedimenti;
5. è necessario adeguare la l.r.38/2004 alle disposizioni relative al procedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 27 bis del d.lgs.152/2006 e dell'articolo 73 bis della l.r.10/2010;
6. è necessario semplificare alcune previsioni legislative contenute nella l.r.38/2004, in modo da permettere una più facile, lineare e corretta applicazione della normativa, da parte dei comuni e da parte degli operatori economici del settore;
7. in particolare, è necessario intervenire sulle disposizioni della l.r.38/2004 che disciplinano il rilascio di nuove concessioni ed è, altresì, necessario fare riferimento al sistema informativo descritto al punto 3 del presente preambolo, per la raccolta e la gestione di tutte le informazioni riguardanti, in generale, tutte le concessioni rilasciate relative alle acque minerali, di sorgente e termali;

Approva la presente legge

Art.1

Funzioni dei comuni e obbligo trasmissione dei dati alla Regione.

Modifiche all'articolo 4 della l.r.38/2004

1. La rubrica dell'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2004, n.38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) è sostituita dalla seguente: “Funzioni dei comuni. Obblighi di trasmissione dei dati”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2004, n.38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), è inserito il seguente:

“3 bis. I comuni trasmettono alla Regione, attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 6 bis, i dati e gli elementi indicati nel regolamento di cui all'articolo 49. In caso di mancata trasmissione, ai comuni inadempienti non sono versate le quote ad essi spettanti dalla finanza regionale sino a quando non provvedano a detta trasmissione.”.

Art.2

Funzioni della Regione.

Istituzione e gestione del sistema informativo delle acque minerali e termali.

Modifiche all'articolo 6 della l.r.38/2004

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r.38/2004, è inserita la seguente: “c bis) all'istituzione e alla gestione del sistema informativo delle acque minerali e termali di cui all'articolo 6 bis.”.

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r.38/2004 è abrogato.

2. Il comma 3 bis dell'articolo 6 della l.r.38/2004 è sostituito dal seguente: “3 bis. Il giacimento oggetto della concessione è cancellato dal patrimonio indisponibile della Regione qualora il comune, d'ufficio o su istanza dei titolari della concessione o dei proprietari dei terreni sui quali insiste la concessione stessa, segnali alla struttura regionale competente il venir meno dei requisiti relativo al mantenimento delle caratteristiche di cui all'articolo 3.”.

3. Il comma 3 ter dell'articolo 6 della l.r.38/2004 è sostituito dal seguente: “3 ter. La struttura regionale competente accerta, in collaborazione con gli uffici comunali, il venir meno della economicità di sfruttamento del giacimento di cui all'articolo 3, comma 2 bis, lettera b), nonché con il Ministero della sanità, il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1. Sulla base degli accertamenti effettuati, emana il provvedimento di cancellazione del giacimento dal patrimonio regionale.”.

Art.3

Sistema informativo regionale per le acque minerali e termali.

Inserimento dell'articolo 6 bis alla l.r.38/2004

1. Dopo l'articolo 6 della l.r.38/2004 è inserito il seguente:

“Art 6 bis

Sistema informativo delle acque minerali e termali

1. Al fine di supportare l'attuazione delle politiche e l'attività amministrativa in materia di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali, nonché al fine di assicurare lo

svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 6, la Regione istituisce il sistema informativo regionale per le acque minerali e termali, di seguito denominato "sistema informativo".

2. Attraverso il sistema informativo di cui al comma 1, la Regione acquisisce dai comuni e dai titolari di concessione o di permesso di ricerca, secondo le modalità descritte nel regolamento di cui all'articolo 49, i dati necessari allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 6.

3. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione e di implementazione del sistema informativo.".

Art.4

Aggiornamenti normativi.

Modifiche all'articolo 7 della l.r.38/2004

1. Il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: "1. La Regione promuove la qualificazione del patrimonio delle acque minerali, di sorgente e termali, nonché lo sviluppo qualificato delle connesse attività economiche, mediante gli interventi previsti dalla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese). Essa realizza altresì specifici interventi sia per la valorizzazione delle acque minerali sia per la promozione dell'offerta turistico-termale, mediante le attività di promozione economica di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 marzo 2016, n.22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET". Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale).".

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r.38/2004 è abrogato.

3. Il comma 4 dell'articolo 7 della l.r.38/2004 è sostituito dal seguente: "4. La Regione assicura altresì la coerenza delle attività di cui al comma 3 con la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007) e con la legge regionale 8 dicembre 2015, n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).".

Art.5

Trasmissione in via telematica degli atti al comune.

Inserimento dell'articolo 7 bis alla l.r.38/2004.

1. Dopo l'articolo 7 della l.r.38/2004 è inserito il seguente:

"Art. 7 bis

Modalità di trasmissione della documentazione

1. Le richieste di permesso di ricerca e di concessione, la relazione di fine ricerca, le comunicazioni di cui all'articolo 8 quinquies, commi 1 e 2, la relazione di cui all'articolo 16, comma 2 bis, nonché tutti gli atti ad essi connessi sono trasmessi per via telematica al comune competente per territorio,

che le trasmette a tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento per le funzioni di competenza.

Art.6

Correzione di riferimenti normativi.
Modifiche all'articolo 8 ter della l.r.38/2004

1. Al comma 1 dell'articolo 8 ter della l.r.38/2004 le parole "14, comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "14, comma 6".

Art. 7

Correzione di riferimenti normativi.
Modifiche all'articolo 8 quater della l.r.38/2004

1. Al comma 3 dell'articolo 8 quater della l.r.38/2004, le parole "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2".

Art.8

Correzione di riferimenti normativi
e precisazioni sui contenuti della relazione di fine ricerca.
Modifiche all'articolo 8 quinquies della l.r.38/2004

1. Al comma 1 dell'articolo 8 quinquies della l.r.38/2004, le parole "sia al comune competente che" sono sostituite dalle seguenti: ", al comune, secondo le modalità indicate all'articolo 7 bis, nonché".

2. Al comma 2 dell'articolo 8 quinquies della l.r.38/2004, la parola "competente" è sostituita dalle seguenti: ", secondo le modalità indicate all'articolo 7 bis,".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 quinquies della l.r.38/2004, sono inseriti i seguenti:

"4 bis. Il titolare del permesso di ricerca provvede alla sorveglianza, alla messa in sicurezza ed alla manutenzione delle opere di captazione per tutta la durata del permesso di ricerca.

4 ter. A conclusione dei lavori, il permissionario presenta al comune, secondo le modalità indicate all'articolo 7 bis, una relazione di fine ricerca, contenente:

- a) i dati tecnici previsti dal regolamento regionale, ivi compresi i contenuti e gli estremi degli atti di riconoscimento delle proprietà delle acque da parte del Ministero della sanità, con l'indicazione delle opere di presa oggetto di tale riconoscimento;
- b) la documentazione relativa alle spese sostenute di cui all'articolo 9, comma 2 bis;
- c) la proposta di individuazione dell'area ritenuta idonea alla coltivazione del giacimento, che coincide oppure è inferiore all'area oggetto del permesso di ricerca, e la proposta di individuazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 18.

4 quater. Le opere di presa oggetto di riconoscimento ministeriale, a scadenza del permesso di ricerca e fino al rilascio di concessione, sono mantenute a cura del comune.".

Art.9

Aggiornamenti normativi.
Adeguamenti normativi al nuovo procedimento di VIA.
Modifiche all'articolo 9 della l.r.38/2004

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r.38/2004 è sostituito dal seguente:

“1. Il procedimento per il rilascio del permesso di ricerca si conclude entro il termine di novanta giorni dalla data di trasmissione della domanda. Nel corso del procedimento, sono acquisiti mediante conferenza dei servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di diritto amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), tutti i pareri, gli atti di assenso, i nulla osta previsti dalla normativa, ivi compreso il parere obbligatorio delle strutture regionali competenti in materia di acque minerali, di sorgente e termali, di difesa del suolo e di funzioni concessorie relative alle acque di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché il parere della Autorità Idrica Toscana (A.I.T.), e delle province territorialmente interessate.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“2. Il progetto di ricerca è preventivamente sottoposto a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA). Qualora, in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità, il progetto debba essere sottoposto a VIA, il permesso di ricerca è rilasciato dal comune territorialmente competente, nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico, ai sensi dell'articolo 27 bis del d.lgs 152/2006 e dell'articolo 73 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”), di seguito denominato “provvedimento unico”. ”.

3. Al comma 2 bis dell'articolo 9 della l.r.38/2004, dopo la parola “spese” è inserita la seguente: “documentate”.

Art.10

Scadenze temporali per l'aggiornamento degli importi dei canoni.
Modifiche all'articolo 10 della l.r.38/2004

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r.38/2004, la parola “due” è sostituita dalla seguente: “tre”.

Art.11

Aggiornamenti normativi.
Modifiche all'articolo 13 della l.r.38/2004

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r.38/2004, la frase che inizia con le parole “Tale termine” e termina con le parole “relativa richiesta.” è sostituita dalla seguente: “In assenza di un termine fissato dal comune, esso è stabilito in 30 giorni dalla relativa richiesta.”.

Art.12

Adeguamento al nuovo procedimento di VIA.
Modifiche all'articolo 14 della l.r.38/2004

1. L'articolo 14 della l.r.38/2004 è sostituito dal seguente:

“Art.14

Concessione di coltivazione del giacimento

1. La coltivazione dei giacimenti di acque minerali, di sorgente e termali, che abbiano ottenuto il riconoscimento, è subordinata al conseguimento della relativa concessione, la cui durata massima non può essere superiore a venticinque anni e deve, in ogni caso, essere proporzionata

all'ammontare degli investimenti programmati in relazione al loro ammortamento. La concessione è sottoposta alla procedura di valutazione di impatto ambientale secondo quanto previsto dalla parte II, allegato III, lettera u) del d. lgs 152/2006 e dall'articolo 45 bis della l.r. 10/2010.

2. Il rilascio della concessione avviene nell'ambito del provvedimento unico del comune, ai sensi dell'art. 73 bis della l.r. 10/2010, a seguito di valutazione delle istanze presentate dai vari soggetti con le modalità di cui al presente articolo.

3. Ai fini del rilascio della concessione di coltivazione, il comune avvia una procedura di evidenza pubblica sulla base dei dati tecnici contenuti nella relazione di fine ricerca, di cui all'articolo 8 quinquies, comma 4 ter, confermando o modificando sulla base di elementi tecnici, l'ipotesi di area individuata dal permissionario. L'avviso di procedura di evidenza pubblica, a cui è allegato lo schema di convenzione, prevede, fra l'altro, la durata della concessione e le modalità di determinazione per la valutazione finale degli elementi di cui al comma 5 e il termine entro cui deve essere presentata l'istanza di provvedimento unico, comprensiva della richiesta di concessione di coltivazione.

4. Prima dell'avvio della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 3, il comune stabilisce l'importo da corrispondere ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, al titolare del permesso di ricerca. Il vincitore della procedura è tenuto, se soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca, a corrispondere al comune tale somma al momento del rilascio della concessione di coltivazione; in mancanza di tale adempimento, la concessione non è rilasciata.

5. Entro il termine di cui al comma 3, ogni soggetto interessato, sia esso persona fisica o società legalmente costituita, compreso il titolare del permesso di ricerca, ha facoltà di presentare istanza di provvedimento unico, comprensiva della richiesta di concessione di coltivazione corredata dai seguenti allegati:

- a) la documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità;
- b) la documentazione comprovante l'idoneità tecnica, economica e professionale ed ogni ulteriore titolo od elemento di valutazione;
- c) l'individuazione del direttore di miniera, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), e il relativo curriculum vitae;
- d) il programma di coltivazione del giacimento;
- e) un piano industriale relativo agli interventi di tutela e valorizzazione sostenibile della risorsa, nonché alla promozione dello sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute economiche ed occupazionali ed alla compensazione dell'eventuale impatto che l'attività produce sul territorio medesimo;
- f) la ulteriore documentazione tecnica prevista.

6. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione antimafia, nonché in materia di misure di prevenzione, la concessione non può essere rilasciata:

- a) qualora il richiedente sia in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, o versi in altra condizione ad essi equiparata in base all'ordinamento civilistico;
- b) qualora sia stata iniziata a carico del richiedente alcuna delle procedure di cui alla lettera a);
- c) qualora il richiedente abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;
- d) qualora il richiedente risulti non aver ottemperato agli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli impianti di lavoro, ovvero agli obblighi derivanti dai relativi contratti collettivi di lavoro applicabili.

7. Il regolamento regionale di cui all'articolo 49 specifica i contenuti di cui al comma 5.”.

Art.13

Aggiornamenti normativi. Inserimento dell'articolo 14 bis alla l.r.38/2004

1. Dopo l'articolo 14 della l.r.38/2004 è inserito il seguente:

“Art.14 bis

Procedura di rilascio della concessione

1. Il comune garantisce la pubblicità dei termini per la presentazione delle istanze di provvedimento unico ai sensi dell'articolo 27 bis del d.lgs 152/2006.

2. La concessione è rilasciata nell'ambito del provvedimento unico ai sensi dell'articolo 73 bis della l.r. 10/2010 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, tenendo conto:

a) delle esigenze di approvvigionamento delle acque potabili, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 97 del d.lgs.152/2006;

b) delle determinazioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale di cui all'articolo 63 del d.lgs.152/2006, relative al piano di gestione delle acque ed al bilancio idrico dell'area territoriale interessata, che devono essere tempestivamente acquisite dal competente comune;

c) della sostenibilità del giacimento in relazione alle quantità di utilizzo proposto, anche con riguardo alle eventuali concessioni di acque minerali, di sorgente o termali in essere presenti nei territori limitrofi;

d) delle specifiche prescrizioni individuate dalla Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n.69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 25/1998, alla l.r.61/2007, alla l.r.20/2006, alla l.r.30/2005, alla l.r.91/1998, alla l.r.35/2011 e alla l.r. 14/2007) e dalle province nell'ambito del parere di competenza di cui al comma 4.

3. Nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 27 bis, comma 7 del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 52, comma 1 della l.r. 10/2010, sono acquisiti gli esiti dell'istruttoria effettuata dal comune in ordine alla procedura di evidenza pubblica unitamente a tutti i pareri, gli atti di assenso, i nulla osta previsti dalla normativa per il rilascio della concessione in relazione a ciascuna delle istanze di concessione oggetto di valutazione comparativa. Tra i pareri necessari ai fini dell'assegnazione della concessione sono acquisiti, altresì, il parere obbligatorio delle strutture regionali competenti in materia di acque minerali, di sorgente e termali, di difesa del suolo e di funzioni concessorie relative alle acque di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), nonché il parere dell'A.I.T. e delle province territorialmente interessate.

4. La concessione è assegnata con il criterio dell'offerta considerata più vantaggiosa in riferimento agli elementi di cui all'articolo 14, comma 5, attraverso una valutazione comparativa delle istanze ed è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra il comune ed il concessionario ai sensi dell'articolo 22.

5. In caso di valutazione paritaria delle offerte, è fatta salva la preferenza da accordarsi al titolare del permesso di ricerca.

6. Il provvedimento unico è rilasciato al soggetto risultato aggiudicatario della procedura di evidenza pubblica a seguito di determinazione positiva di conclusione della conferenza di VIA. Le istanze di provvedimento unico dei soggetti risultati non aggiudicatari sono rigettate per improcedibilità.”.

Art.14

Precisazioni sul contenuto del provvedimento di concessione.
Modifiche all'articolo 15 della l.r.38/2004

1. L'articolo 15 della l.r.38/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 15

Provvedimento di rilascio della concessione.

1. Il provvedimento di rilascio della concessione contiene:

- a) l'indicazione del concessionario e del suo domicilio;
- b) la previsione relativa alla durata della concessione;
- c) l'individuazione e la delimitazione dell'area della concessione quale specifico ambito territoriale;
- d) l'indicazione della portata di concessione, che non può superare l'80 per cento della somma, per ogni singola opera di presa, della portata di esercizio per i pozzi e della portata media annua per le sorgenti; tale percentuale può essere elevata fino ad un massimo del 90 per cento in presenza di documentate verifiche di sostenibilità;
- e) la delimitazione delle zone di rispetto di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a);
- f) l'indicazione dei canoni che il concessionario è tenuto a corrispondere;
- g) gli ulteriori obblighi e condizioni alle quali il comune competente intenda subordinare il rilascio della concessione medesima;
- h) l'obbligo del concessionario a garantire al comune, su richiesta degli organi competenti, in caso di emergenza di approvvigionamento idrico, la disponibilità di derivazioni d'acqua ad uso della collettività;
- i) l'indicazione della denominazione concessa al giacimento, su richiesta del richiedente, previo apposito accertamento al fine di garantire l'unicità della denominazione indicata.

2. Formano parte integrante del provvedimento di rilascio della concessione:

- a) la planimetria della concessione con indicazione delle opere di presa oggetto di riconoscimento, il progetto delle condotte di adduzione e verbale di delimitazione comprensivo delle monografie dei vertici;
- b) la planimetria con indicazione delle zone di rispetto;
- c) il programma generale di coltivazione;
- d) il progetto planivolumetrico dello stabilimento di utilizzazione con le eventuali modifiche introdotte d'ufficio, e relativi parametri urbanistici e la normativa tecnica da seguire;
- e) la convenzione stipulata tra il comune e il concessionario ai sensi dell'articolo 22, comma 5.

3. La concessione di coltivazione è accordata per un'area in ogni caso non superiore ai 200 ettari. Tale limite può essere ridotto dal comune competente per sopravvenute ragioni di interesse pubblico con provvedimento motivato che fissi altresì l'indennità eventualmente spettante al concessionario. Può altresì essere aumentato o ridotto, su richiesta di quest'ultimo, per documentate esigenze riconosciute dal comune; eventuali richieste di ampliamento, per le aree eccedenti il perimetro originario della concessione, devono essere successive all'acquisizione del permesso di ricerca al fine di dimostrare la sussistenza nel sottosuolo, di tali aree, della stessa falda acquifera, qualora tale dimostrazione non sia già acquisita agli atti della Regione, attraverso idonea documentazione.”.

Art.15
Precisazioni sugli obblighi del concessionario.
Modifiche all'articolo 16 della l.r.38/2004

1. Il comma 2 bis dell'articolo 16 della l.r.38/2004 è sostituito dal seguente: “2 bis. Il concessionario è tenuto, entro il 31 dicembre di ogni anno, a trasmettere al comune, secondo le modalità indicate all'articolo 7 bis, una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori realizzati nell'ambito della concessione e un programma di lavori da realizzare nell'anno successivo. I programmi che prevedono la realizzazione di nuove opere di presa, interventi straordinari su quelle già esistenti o un incremento della portata di concessione, sono approvati dal comune, previa acquisizione dei pareri delle strutture regionali competenti in materia di acque minerali e termali, di difesa del suolo e di funzioni concessorie relative alle acque di uso diverso dal minerale e termale, nonché dell'A.I.T. ”.

Art. 16
Aggiornamenti normativi.
Modifiche all'articolo 17 della l.r.38/2004

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r.38/2004, le parole “ attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 14, comma 12” sono sostituite dalle seguenti: “assenza di diversa disposizione dei comuni territorialmente competenti,”.
2. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r.38/2004, dopo le parole “ alla manutenzione” sono inserite le seguenti: “delle opere di presa”.
3. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r.38/2004, le parole “e delle sorgenti” sono abrogate.

Art.17
Aggiornamento di riferimenti normativi e adeguamento alla normativa regionale.
Modifiche all'articolo 18 della l.r. 38/2004

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della l.r.38/2004 è sostituito dal seguente: “1. Per assicurare e mantenere le caratteristiche quantitative e qualitative delle acque minerali, di sorgente e termali oggetto di sfruttamento, sono stabilite aree di salvaguardia da individuarsi mediante specifica indagine idrogeologica distinte in:
 - a) zone di rispetto, riferite alle opere di presa e costituite da una superficie territoriale minima indispensabile a garantire la certezza di difesa da agenti inquinanti;
 - b) zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale, costituite dagli ambiti individuati come aree di ricarica delle falde all'interno del bacino idrografico o idrogeologico.”.
2. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r.38/2004 è sostituito dal seguente: “3. Le zone di cui al comma 1, lettera b) sono individuate dalle province, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento (PTC). A tal fine, il PTC stabilisce obiettivi e parametri riferiti alla compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale; il PTC stabilisce, altresì, ai sensi dell'articolo 90, comma 6, lettera e), della l.r. 65/2014, i criteri relativi all'uso ed alla tutela delle risorse termali ed idrotermali nelle aree individuate, formulando specifiche prescrizioni.”.
3. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r.38/2004 è sostituito dal seguente: “4. Con riferimento a quanto previsto dal comma 3, le province provvedono all'aggiornamento del quadro conoscitivo

relativo alle risorse essenziali oggetto della presente legge, ed al loro grado di vulnerabilità, con particolare riguardo alle zone di protezione ambientale.”.

4. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della l.r.38/2004, sono inseriti i seguenti:

“4 bis. Qualora le aree di cui al comma 1, lettera b) interessino il territorio di più province, queste procedono alla modifica dei rispettivi PTC coordinandosi tra di loro.

4 ter. I comuni aggiornano il quadro conoscitivo dei piani strutturali di cui all’articolo 92, comma 2 della l.r.65/2014 con la ricognizione delle aree di salvaguardia.”.

Art.18

Adeguamento alla normativa regionale.
Modifiche all’articolo 19 della l.r.38/2004

1. L’articolo 19 della l.r.38/2004 è sostituito dal seguente: “1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 18, comma 4 ter, i comuni possono individuare, nei piani strutturali con riferimento al settore delle acque termali, apposite aree di valorizzazione ambientale da sottoporre a specifica disciplina finalizzata alla tutela ed alla salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori nei quali sono inseriti gli stabilimenti termali. Le aree in tal modo individuate possono ricomprendere, oltre che gli edifici e le attrezzature necessarie all’erogazione delle prestazioni termali, ambiti territoriali più ampi che includano altresì le attrezzature di tipo turistico, ricreativo e sportivo, costituendo elemento di valorizzazione delle risorse naturali, culturali, storiche ed architettoniche del territorio interessato.“.

Art.19

Riduzione dei canoni in relazione all’utilizzo
di contenitori ecologici per l’imbottigliamento
delle acque minerali, di sorgente e termali.
Modifiche all’articolo 22 della l.r.38/2004

1. Al comma 2 dell’articolo 22 della l.r.38/2004, dopo la parola “vetro” sono inserite le seguenti: “o in polietilenterefalato riciclato (R-PET) proveniente da apposite filiere per la raccolta selettiva delle bottiglie”.

2. Alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 22 della l.r.38/2004, le parole “all’articolo 14” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 14 e 14 bis”.

3. Alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 22 della l.r.38/2004, le parole “lettera d)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera e)”.

4. Alla lettera c) del comma 5 dell’articolo 22 della l.r.38/2004, dopo le parole “comma1,” sono inserite le seguenti: “e delle eventuali riduzioni di cui al comma 2”.

5. Dopo il comma 5 dell’articolo 22 della l.r.38/2004, è inserito il seguente: “5 bis. Il comune comunica per via telematica al sistema informativo di cui all’articolo 6 bis, l’importo dei canoni e degli oneri incassati, e le eventuali riduzioni applicate, entro il mese di febbraio successivo all’anno di riferimento.”.

Art.20

Adeguamenti normativi e adeguamenti
ai nuovi articoli inseriti.

Modifiche all'articolo 24 della l.r.38/2004

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r.38/2004, le parole "dall'articolo 14", sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 14 e 14 bis".

2. Il comma 6 dell'articolo 24 della l.r.38/2004 è sostituito dal seguente: "6. I contratti di somministrazione sono preventivamente autorizzati dal comune competente, che valuta:

a) la compatibilità del piano di utilizzo della risorsa somministrata con il programma generale di coltivazione del giacimento allegato all'atto di concessione;

b) l'idoneità del soggetto somministrante e l'assenza delle clausole di esclusione di cui all'articolo 14, comma 6."

Art.21

Adeguamenti alle modifiche normative.

Modifiche all'articolo 25 della l.r.38/2004

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r.38/2004, le parole "articolo 14, comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 14, comma 6".

2. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r.38/2004, le parole "articolo 14, comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 14, comma 6".

Art.22

Adeguamenti normativi.

Modifiche all'articolo 26 della l.r.38/2004

1. Il comma 1 dell'articolo 26 della l.r.38/2004 è sostituito dal seguente: "1. Il concessionario interessato al rinnovo deve presentare la relativa istanza entro il termine perentorio di diciotto mesi precedenti la scadenza prevista, oppure entro il diverso termine individuato dal comune competente. La concessione è rinnovata previa verifica delle condizioni risultanti dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 14, commi 5 e 6 ed a seguito di verifica della permanenza delle condizioni previste dall'articolo 14 bis, comma 2. Il rinnovo della concessione è subordinato alla stipula della convenzione di cui all'articolo 22, comma 5."

2. Al comma 3 dell'articolo 26 della l.r.38/2004, le parole "all'articolo 14", sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 14 e 14 bis".

Art.23

Adeguamenti normativi.

Modifiche all'articolo 28 della l.r.38/2004

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 28 della l.r.38/2004, le parole "dall'articolo 14", sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 14, comma 6".

2. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 28 della l.r.38/2004 è sostituita dalla seguente: "non abbia provveduto ad installare gli apparecchi di misura di cui all'articolo 29 o non abbia inviato i dati previsti per due anni consecutivi, in assenza di giustificati motivi;"

Art.24

Nuove misure dei prelievi e per il monitoraggio dei prelievi di acque minerali, di sorgente o termali.

Modifiche all'articolo 29 della l.r.38/2004

1. L'articolo 29 della l.r.38/2004 è sostituito dal seguente:

“Art.29

Obbligo di misura dei prelievi e monitoraggio

1. I titolari di concessioni di coltivazione in esercizio, al fine di determinare il volume di acqua complessivamente utilizzato nell'anno di riferimento, per l'imbottigliamento o per gli usi termali, hanno l'obbligo di misurare con cadenza almeno mensile tutti i prelievi di acque minerali, di sorgente o termali, a mezzo di idonea strumentazione da installare su ogni singola opera di captazione, a monte di qualunque utilizzo, ed in modo tale da consentirne il controllo.
2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), i titolari di concessioni hanno l'obbligo di installare, su almeno un punto di misura, piezometro, pozzo o sorgente, appositamente individuato come rappresentativo del giacimento, idonea strumentazione per la misura:
 - a) del livello piezometrico in condizioni statiche nei pozzi o piezometri, o della pressione unita alla portata istantanea in caso di pozzi artesiani, con cadenza almeno mensile;
 - b) della portata istantanea o media per le sorgenti, con cadenza almeno mensile.
3. Tutte le misure di cui ai commi 1 e 2 sono comunicate per via telematica dai concessionari, con cadenza almeno trimestrale, mediante il sistema informativo di cui all'articolo 6 bis.
4. Le caratteristiche tecniche delle strumentazioni di misura, le modalità di installazione, di archiviazione e trasmissione dei dati raccolti sono definite mediante deliberazione della Giunta regionale. Sono fatti salvi gli strumenti già installati, se adeguati a fornire i dati richiesti ai commi 1 e 2.
5. Il direttore di miniera, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) certifica, sotto la propria responsabilità, la validità dei dati misurati. E', altresì, responsabile della corretta manutenzione e del corretto funzionamento degli strumenti di misurazione.
6. La struttura regionale competente può disporre a carico dei concessionari, per finalità di salvaguardia del patrimonio o di tutela dell'assetto ambientale e idrogeologico, la realizzazione di piani di monitoraggio specifici che possono prevedere un numero maggiore di parametri, ulteriori punti di monitoraggio, compresi piezometri di nuova realizzazione, e frequenze di misura di maggior dettaglio.”.

Art.25

Aggiornamenti normativi.

Modifiche all'articolo 30 della l.r.38/2004

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della l.r.38/2004 le parole “e del d.lgs.624/1996” sono sostituite dalle seguenti : “, del d.lgs.624/1996 e del d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 della l.r.38/2004, è inserito il seguente: “1 bis. Sul rispetto degli obblighi di cui all'articolo 29 e in merito alla conseguente applicazione delle relative sanzioni amministrative ed introito dei relativi proventi, la vigilanza spetta ai comuni, anche in forma associata, che trasmettono annualmente i risultati dei controlli alla Regione attraverso il Sistema informativo di cui all'articolo 6 bis.”.

Art. 26

Aggiornamento degli importi delle sanzioni.

Modifiche all'articolo 31 della l.r.38/2004

1. Il comma 6 dell'articolo 31 della l.r.38/2004 è sostituito dal seguente: “6. La mancata o non corretta installazione degli apparecchi di misura, o la mancata o mendace trasmissione dei dati di cui all'articolo 29 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.”.

Art.27

Adeguamenti normativi.

Modifiche all'articolo 48 della l.r.38/2004

1. Al comma 4 dell'articolo 48 della l.r.38/2004, le parole “lettere a), b), c), d), e), e dell'articolo 15” sono sostituite dalle seguenti: “ed all'articolo 14 bis”.

Art.28

Adeguamenti normativi.

Modifiche all'articolo 49 della l.r.38/2004

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 49 della l.r.38/2004, le parole “articolo 6, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 4, comma 3 bis”.

2. Alla lettera a) septies del comma 1 dell'articolo 49 della l.r.38/2004, dopo la parola “pozzi” sono inserite le seguenti: “e delle sorgenti”.

Art.29

Disposizione finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione previgente.

Art.30

Disposizioni finali.

Termine per l'adeguamento e l'aggiornamento del reg.11/R/2009 e per l'istituzione del sistema informativo

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al regolamento di attuazione emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2009, n.11/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n.38 Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali”) sono adeguate ed aggiornate alle disposizioni della presente legge.

2. Fino all'adeguamento e all'aggiornamento di cui al comma 1, le disposizioni di cui al reg.11/R/2009 sono e restano in vigore in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

3. Il sistema informativo di cui all'articolo 6 bis della l.r.38/2004 è istituito entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more della sua istituzione, le informazioni ed i documenti ad esso destinati sono trasmessi secondo le modalità telematiche in uso prima della sua istituzione.